

l'ufficio legislativo del ministero, in ordine allo specifico quesito avanzato dal direttore generale, dottor Fulvio Milano, sulla richiesta della regione Lazio di instaurare la procedura di annullamento di ufficio nei confronti della delibera di approvazione della graduatoria per carenza nei tre vincitori dei requisiti di anzianità richiesti dalla legge, avrebbe espresso parere che candidati non provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione e quindi dai mercati privati non devono essere in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti per i dipendenti pubblici;

una simile interpretazione, se generalizzata, verrebbe a creare una situazione di disparità di trattamento a tutto danno dei dipendenti pubblici nei confronti di identiche professionalità provenienti dal settore di lavoro privato e che i primi, ad avviso del suo Ministero devono dimostrare una esperienza professionale di almeno cinque anni, mentre i lavoratori privati e liberi professionisti non sono tenuti al possesso di una simile esperienza;

il principio dei cinque anni di esperienza è presente anche in altre norme del nostro ordinamento tant'è che l'articolo 3, comma 5, della legge n. 145 del 2002, sostituendo l'articolo 28 del testo unico n. 165 del 2001, richiede espressamente, per l'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla dirigenza presso la scuola superiore della pubblica amministrazione almeno cinque anni di servizio ed il possesso del diploma di laurea, ugualmente

per i dipendenti delle strutture private richiede il diploma di laurea e cinque anni di esperienza lavorativa —:

se non ritenga opportuno, a prescindere dal caso di specie nel quale l'amministrazione della ospedaliera non ha ritenuto — in carenza di controinteressati — d'attivare la procedura di autotutela prevista dalla legge, dare disposizioni affinché il ministro fornisca risposte a quesiti in linea con l'impostazione del nostro ordinamento e non risposte che potrebbero essere interpretate come risposte di favore, anche alla luce di precedenti pareri espressi sulla materia. (4-05488)

---

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta scritta Realacci ed altri n. 4-05486, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 febbraio 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Vendola.

#### **ERRATA CORRIGE**

Interrogazione a risposta orale Cola n. 3-01912 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 262 del 10 febbraio 2003. Alla pagina 7404, seconda colonna, alla trentesima riga, deve leggersi: « dottor Farina e il dottor Favale, la volontà » e non « dottor Farina e il dottor Farale, la volontà », come stampato.

